

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3408 del 06/07/2021
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b - Ecobloks Srl - Pratica ARPAE n.11732/2019 - Modifica Autorizzazione Unica determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012 e ss.mm.ii.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3518 del 06/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 – Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Comune di Finale Emilia (MO), Via Abbà Motto 2/b – Ecobloks Srl - Pratica ARPAE n.11732/2019 – Modifica Autorizzazione Unica determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012 e ss.mm.ii.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- E. l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;
- F. la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- G. la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”;
- H. la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01”;
- I. la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01”;
- J. il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

PREMESSO CHE:

- K. la società, Ecobloks Srl, con sede legale in Via Ginzburg n.20, in Comune di Modena, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto 2/b. L'autorizzazione ha validità sino al 15/03/2022. L'autorizzazione unica è stata integrata con l'inserimento del titolo allo scarico delle acque con Determinazione n.461 del 03/11/2014.
- L. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata rilasciata con la determinazione della Provincia di Modena n.100 del 15/03/2012, poi modificata con le determinazioni della Provincia n.284 del

17/07/2014 e di ARPAE DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017 e DET-AMB-2017-6922 del 27/12/2017.

- M. il progetto dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale conclusasi positivamente con prescrizioni, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 03/07/2010 e, successivamente, il progetto inerente il potenziamento dell'impianto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) (Titolo II della L.R. 9/99 e parte seconda del D.lgs. 152/06), conclusasi in data 02/08/2011, con Deliberazione della Giunta della Provincia di Modena n. 310, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni;
- N. la ditta è autorizzata a produrre blocchetti in legno pressato per pallets mediante il recupero (potenzialità 700 mc/g) di rifiuti legnosi, per un quantitativo massimo recuperabile annualmente autorizzato pari a 200.000 t/a (come riportato nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017, a seguito della comunicazione della ditta di rinuncia all'attività di recupero R1, cioè al recupero termico di rifiuti di legno, garantendo la combustione in caldaia esclusivamente di biomasse non costituite da rifiuti, attualmente la ditta è autorizzata unicamente al trattamento R3 per un quantitativo massimo di 200.000 t/a);
- O. Ecobloks Srl ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 in data 03/04/2019 (prot. ARPAE n.53894 e n.53908) per l'installazione di un impianto di aspirazione ed abbattimento a scrubber dedicato ai vapori di formatura delle presse monovano, delle presse ad estrusione e delle isole di palletizzazione;
- P. con l'istanza verranno ricompresi nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 i seguenti titoli ambientali:
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

DATO ATTO CHE:

- Q. il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Finale Emilia, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;
- R. la Conferenza dei Servizi si è riunita il 11/06/2019 e in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 24/06/2020 e il 15/09/2020. Alle sedute erano presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Finale Emilia, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, i quali a seguito dell'istruttoria condotta sulla documentazione presentata dalla Ditta hanno richiesto integrazioni;
- S. la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza e le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta sono state assunte in atti con prot.n. PG/2020/104884 del 21/07/2020, PG/2020/105137 del 21/07/2020; PG/2020/133170 del 17/09/2020, PG/2020/179101 del 10/12/2020, PG/2021/15829 del 01/02/2021, PG/2021/17735 del 04/02/2021
- T. la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 18/02/2021, presenti i rappresentanti di ARPAE (SAC ed ST), del Comune di Finale Emilia, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio della modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d. lgs. 152/06 alla Ditta con le prescrizioni ed alle condizioni indicate nei verbali delle sedute (in atti al prot. 109731/2019, 98310/2020, 143855/2020, 39904/2021) e nei pareri trasmessi dagli Enti componenti la Conferenza;

U. la conferenza inoltre:

- considerato che la modifica richiesta dalla ditta riguarda solo ed esclusivamente la realizzazione di aspirazioni finalizzate a contenere la quota di formaldeide attualmente emessa diffusamente in ambiente di lavoro ed è volta a migliorare l'attuale sistema di captazione presente all'interno del reparto produttivo, come previsto in seguito a sopralluoghi eseguiti dall'AUSL nel 2017;
- considerato che non è stato richiesto un riesame complessivo del processo produttivo e dell'impianto, il quale richiederebbe un supplemento di istruttoria consistente in un aggravamento ingiustificato del procedimento (art.1 comma 2 della l.241/1990);
- ritenuto di non gravare il procedimento amministrativo in corso,

ha concordato all'unanimità sull'opportunità di autorizzare la modifica richiesta e le proposte progettuali sulla gestione delle polveri, con le ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela ambientale, e ha disposto che ulteriori eventuali aggiornamenti dell'atto, inclusi quelli di conformazione alle norme intervenute nel tempo, vadano effettuati in occasione del prossimo rinnovo dell'autorizzazione, per il quale la ditta dovrà presentare istanza entro il 15/10/2021.

V. il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.: PG/2020/104884 del 21/07/2020, PG/2020/105137 del 21/07/2020; PG/2020/133170 del 17/09/2020, PG/2020/179101 del 10/12/2020, PG/2021/15829 del 01/02/2021, PG/2021/17735 del 04/02/2021;

PRESO ATTO:

W. delle note 98499/2020 e 32144/2021, integrate con successiva note prot.74498/2021, con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

X. della nota prot. n.32981/2021, 34119/2021 e 25256/2021, con la quale il Comune di Finale Emilia ha trasmesso parere di conformità urbanistica e il nulla osta acustico, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA INOLTRE:

Y. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 21/05/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0035202_20210517, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO:

Z. che le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, **per un importo complessivo pari a 2.880.000,00 € (duemilioniottocentoottantamila/00)**

RITENUTO, pertanto:

AA. sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

BB. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale

Emilia-Romagna n. 124/2010;

- CC. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- DD. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- EE. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- FF. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;
- GG. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

- HH. che la responsabile del procedimento Dr.ssa Barbara Villani, responsabile del servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
- II. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di integrare, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006, la determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012 e ss.mm.ii. con i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06";
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

a tal fine sono approvati ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;
 - Allegato Rumore - Regolamentazione delle attività rumorose
2. Di autorizzare la realizzazione del potenziamento della captazione dei vapori durante la fase di formatura e nelle aree di pallettizzazione mediante segregazione ed aspirazione delle aree stesse finalizzate a contenere la quota di formaldeide attualmente emessa diffusamente negli ambienti di lavoro, con convogliamento dell'emissione all'esterno previo abbattimento nell'impianto scrubber proposto, in atti con prot. nn. PG/2020/104884 del 21/07/2020, PG/2020/105137 del 21/07/2020; PG/2020/133170 del 17/09/2020, PG/2020/179101 del 10/12/2020, PG/2021/15829 del 01/02/2021,

PG/2021/17735 del 04/02/2021, in ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente atto e nei relativi allegati;

3. di disporre che la ditta dovrà trasmettere asseverazione firmata da tecnico abilitato dell'esclusione di aggravio di rischio antincendio; in alternativa dovrà dare riscontro del corretto adempimento di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011;
4. di disporre che il titolo edilizio SCIA ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera "f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti" della LR 15/2013 e s.m.i, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere perfezionato con le seguenti prescrizioni:

-dovrà essere prodotto l'assenso scritto e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, della proprietà confinante, per distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine considerato;

-In merito agli aspetti sismici dell'intervento, (come comunicato dal Servizio Struttura Tecnica Sismica dell'Unione Comune Modenesi Area Nord - UCMAN con nota in data 22/10/2020) dovranno essere effettuati ulteriori approfondimento sulle fondazioni dello scrubber e sulla struttura di sostegno del camino, al fine di verificare se dette strutture siano soggette o meno a denuncia di deposito;

-dovrà essere comunicato formalmente l'inizio dei lavori allo Sportello Unico Attività Produttive;

-dovrà essere altresì presentata evidenza del pagamento del Contributo di costruzione previsto per legge il cui conteggio deve essere riverificato con l'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Finale Emilia;

-le comunicazioni relative agli adempimenti di cui al presente punto dovranno essere trasmesse al Comune di Finale Emilia e per conoscenza ad ARPAE

I titoli edilizi hanno la validità definita dalla LR 15/2013 e smi; per quanto non meglio specificato si rimanda alla LR 15/2013 e alla LR 19/2008 e s.m.i.;

5. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **2.880.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

6. di dare atto, come riportato nella Determinazione dirigenziale n. **DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017**, che a seguito della comunicazione della ditta di rinuncia all'attività di recupero R1 cioè al recupero termico di rifiuti di legno, garantendo la combustione in caldaia esclusivamente di biomasse non costituite da rifiuti, la ditta è autorizzata unicamente al trattamento R3 per un quantitativo massimo di 200.000 t/a;
7. di stabilire che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione rilasciata da ARPAE-SAC MODENA, alla ditta ECOBLOKS SRL, relativamente agli impianti ubicati in comune di Finale Emilia, V. Abba' Motto 2/b, con Determina dirigenziale **DET-AMB-2017-6234 del 22/11/2017**, modificata con DET-AMB-2017-6922 del 27/12/2017;
8. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 15/03/2022 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
10. di stabilire che eventuali ulteriori eventuali aggiornamenti dell'atto, inclusi quelli di conformazione alle norme intervenute nel tempo, vadano effettuati in occasione del prossimo rinnovo dell'autorizzazione, per il quale la ditta dovrà presentare istanza entro il 15/10/2021.
11. di disporre che in occasione del rinnovo la ditta sottoponga all'esame della Conferenza un riesame complessivo del processo produttivo che tenga conto di quanto emerso nel corso del presente procedimento in riferimento alle problematiche relative agli aspetti ambientali;
12. di stabilire che, quando ottenuti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, entro 15 giorni dal loro rilascio, i rinnovi e/o le modifiche del Certificato di prevenzione incendi (CPI) e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
13. di confermare le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella **determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012 e ss.mm.ii.** per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
14. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della **determinazione della Provincia di Modena n.57 del 16/03/2012 e ss.mm.ii.** e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
15. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
17. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DR.SSA BARBARA VILLANI

Allegato ARIA

Ditta Ecobloks srl, impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

La ditta **ECOBLOKS SRL** intende sottoporre a modifica uno stabilimento ubicato in Via Abbà Motto 2/b, Finale E. (MO) in cui svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi a matrice legnosa con produzione di blocchetti in legno incollati e pressati. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica art.208 del DLgs 152/06 presentato il 3/04/2019, e successive integrazioni risulta:

- la continuazione senza modifiche di attività e impianti collegati ai punti di emissione n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

- la realizzazione di un impianto di captazione, aspirazione, convogliamento, abbattimento ed emissioni in atmosfera al nuovo punto di emissione n.12,

Emissione n.	Descrizione
12	FORMATURA PRESSE MONOVANO ED ESTRUSIONE TRASPORTO BLOCCHETTI, ISOLE DI PALLETTIZZAZIONE, AMBIENTE

- il seguente consumo di rifiuti e materie prime:

Rifiuti legnosi recuperati:

- R3 200.000 t/anno

Consumi materie prime:

- Colla 17.464 t/anno

- Paraffina 2.482 t/anno

- Indurente 648 t/anno

Produzione blocchetti:

700 mc/giorno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Finale E. con prot. n.2021/0006859 del 03/03/2021, ha espresso parere favorevole condizionato, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord, con nota prot. n.32144 del 25/02/2021 e prot. n.74498 del 11/05/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2021, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica art.208 DLgs 152/06, per la modifica richiesta e le proposte progettuali sulla

gestione delle polveri, con ulteriori prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela ambientale, sinteticamente riportate nel relativo Verbale.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta ECOBLOKS SRL è autorizzata ad installare ed esercire lo stabilimento ubicato nel comune di Finale E. (MO), v. Abbà Motto 2/b, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONI ZONA SECCO

(bunker dosatore, vagliatura, carico presse monovano, zona taglio presse a estrusione)

portata massima	160.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A MANICHE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONI ZONA UMIDO

(Macinazione-Pulizia)

portata massima	135.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – CALDAIA (PTN 16 MWt) ALIMENTATA CON BIOMASSA LEGNOSA, ESSICCAZIONE TRUCIOLO, FORMATURA (vapori presse)

portata massima	81.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	34,5	m
durata	24	h/g
Temperatura minima in camera di post-combustione 850 °C		
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali (media oraria)	30	mg/Nmc
Polveri totali (media giornaliera)	14	mg/Nmc
NOx (espressi come NO ₂) (media oraria)	400	mg/Nmc
NOx (espressi come NO ₂) (media giornaliera)	200	mg/Nmc
SOx (espressi come SO ₂) (media oraria)	200	mg/Nmc
SOx (espressi come SO ₂) (media giornaliera)	50	mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) (media oraria)	100	mg/Nmc
<i>Monossido di carbonio (CO) (media giornaliera)</i>	50	<i>mg/Nmc</i>
S.O.V. (come C-org. totale) (media oraria)	20	mg/Nmc
<i>S.O.V. (come C-org. totale) (media giornaliera)</i>	10	<i>mg/Nmc</i>
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (media oraria)	60	mg/Nmc
<i>Acido cloridrico e composti inorganici del cloro (media giornaliera)</i>	10	<i>mg/Nmc</i>
Formaldeide (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	15	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti inorganici (come HF) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	4	mg/Nmc
Mercurio e suoi composti (Hg) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,05	mg/Nmc
Cadmio e suoi composti (Cd) + Tallio e suoi composti (Tl) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,05	mg/Nmc
Metalli totali (Sb+Pb+Cu+Mn+V+Cr+Co+Ni+As+Sn) (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	0,5	mg/Nmc
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) come TCDD _{eq} (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 6-8 ore)	0,1	ngTEQ/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA di Borneff): Benz[a]antracene;Dibenz[a,h]antracene;Benzo[b]fluorantrene; Benzo[j]fluorantrene;Benzo[k]fluorantrene;Benzo[a]pirene; Dibenzo[a,e]pirene;Dibenzo[a,h]pirene;Dibenzo[a,i]pirene; Dibenzo[a,l]pirene;Indeno[1,2,3-cd]pirene (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 6-8 ore)	0,01	mg/Nmc

Impianto di abbattimento:

- CALDAIA: Sistema SNCR (iniezione soluzione di Urea) in zona di post-combustione
- ESSICCATOIO: Multicicloni, Abbattitore a spruzzo con reagente, Elettrofiltro

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - RICAMBIO ARIA LOCALE STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO		
portata massima	50.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13,5	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ammoniaca (NH ₃)	15	mg/Nmc
Formaldeide	3	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – AVVIAMENTO FORNACE SENZA ALIMENTAZIONE DI BIOMASSA
 altezza minima del camino 23 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - ASPIRAZIONE ZONA SEPARATORE A VENTO

portata massima 6.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 22 m
 durata 24 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - EMERGENZA ESSICCATOIO

altezza minima del camino 25 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - EMERGENZA VAPORI PRESSE (**)

altezza minima del camino 12 m

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - ASPIRAZIONE LAVORAZIONE A UMIDO. Separazione impurità, Cippatura selezione materiale, Macinatore Tiger, Trasportatori , Silos piedini, Torre di pulizia.

portata massima 120.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 16 m
 durata 24 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - PULIZIA PNEUMATICA. Zona Presse, Trafile, resinatura.

portata massima 1.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 10 m
 durata saltuaria
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Polveri totali 10 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 – Trasporto blocchetti, isole di pallettizzazione, ambiente

portata massima 100.000 Nmc/h
 altezza minima del camino 18 m
 durata 24 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:
 Ammoniaca (NH3) 15 mg/Nmc
 Formaldeide 4 mg/Nmc
 Sostanze organiche volatili (SOV) 50 mg/Nmc
Impianto di abbattimento: 4 GRUPPI DI ABBATTIMENTO AD UMIDO POSTI IN PARALLELO (25.000 Nmc/h - 5 Sezioni venturi + 1 Torre riempita cadauno)

(*) **Emissione n. 3:** Le concentrazioni massime di inquinanti sono espresse in riferimento al tenore di Ossigeno del 11% ed alle condizioni di normalizzazione dei risultati, così come definite all'articolo 271 del D.Lgs 152/2006 cioè gas secco, temperatura di 273 K e Pressione di 101,3 Kpa.

Le concentrazioni dei parametri Polveri, Metalli e Formaldeide, devono essere riferite ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

(**) *I vapori presse devono essere convogliati in condizioni normali come aria comburente al forno, e in caso di fermo caldaia a monte dell'impianto di abbattimento E3. L'emissione può essere attivata solo in caso di blocco totale del sistema.*

Prescrizioni

A) I consumi di resine e delle altre materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

B) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

1. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

2. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

3. Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

C) Emissioni diffuse di polveri

Il gestore dovrà assumere tutte le misure possibili atte al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e di sostanze odorigene ed in particolare:

- piazzali e viabilità interna devono essere sottoposti a spazzatura con periodicità **giornaliera**,
- nella stagione secca cumuli di tutte le tipologie devono essere sottoposti a bagnatura,
- i materiali in stoccaggio di tutte le tipologie, devono essere sottoposti a Movimentazione di tipo FIFO "first in first out",
- i cumuli di tutte le tipologie, devono avere un'altezza massima di 4 metri,
- i cumuli delle potature devono essere sottoposti ad aerazione con frequenza almeno settimanale,
- deve essere effettuato un programma di pulizie delle aree esterne e degli impianti, anche in quota, da effettuarsi con **cadenza trimestrale**. La **prima pulizia** dovrà essere effettuata **entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**. La data di tale attività dovrà essere comunicata almeno 10 gg prima dell'effettuazione ad Arpae Distretto Area Nord e il gestore dovrà poi dare evidenza dell'esecuzione mediante l'invio di adeguata documentazione fotografica.
- la torre di pulizia** deve essere **confinata su due lati** (lato Panaria e lato Abbà e Motto) mediante tamponamento con pannelli ignifughi; la realizzazione di tale confinamento deve essere effettuata **entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**, previa verifica di esclusione di aggravio di rischio antincendio e del corretto adempimento di quanto disposto dal D.p.r. 151/2011.

D) Limitazione delle emissioni formaldeide

1. Le emissioni contenenti formaldeide, derivanti dalle operazioni di Pressatura (E 4.1, 4.2, ...), devono essere costantemente sottoposte a trattamento termico, tramite convogliamento all'interno del generatore e poi scaricate in atmosfera tramite l'emissione n.3.
2. Al fine di garantire che tutti i vapori di formatura siano inviati quale aria primaria e secondaria alla centrale termica, potranno funzionare contemporaneamente solo un numero di presse tale da garantire un'aspirazione minima pari ad almeno a 37.200 Nm³/h.
3. Possono essere impiegate solo resine con contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
4. *Devono essere inviate periodiche relazioni sulla sperimentazione delle materie prime esenti da formaldeide.*
5. Dati di Concentrazione di formaldeide (mg/Nmc) insieme a quelli di Portata (Nmc/h), Durata (E3, E5 ed E12) e a dati produttivi (mc di blocchetti), sono utilizzati per la verifica di valori prestazionali:

Quantità di formaldeide emessa per 1 mc di blocchetto prodotto = g/mc blocchetto

Fattore di emissione (FE formaldeide)

Flusso di massa formaldeide. Autocontrolli: *grammi emessi nell'anno civile:*

Nmc/h effettivi X mg/Nmc valore effettivo X ore effettive di esercizio X 10⁻³

diviso

m³ di blocchetti prodotti anno

Entro 28 febbraio di ogni anno deve essere inviata ad ARPAE e Comune, **una Relazione tecnica** riportante i dati riassuntivi, di cui al precedente punto relativi all'anno civile precedente in modo che sia determinabile il valore di *performance* (FE formadeide).

E) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al **punto di emissione n. 12** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Deve essere eseguito almeno 1 (uno) campionamento alla data di messa regime, relativamente al **punto di emissione n.3** (Portata e Formaldeide) e al **punto di emissione n.5** (Portata e Formadeide).

DOTAZIONE IMPIANTISTICA

- 1- Lavorazioni a secco e a umido: Filtri a tessuto con sistema automatico di pulizia ad aria compressa;
- 2 - Caldaia: Sistema di abbattimento non catalitico degli Ossidi azoto (SNCR);
- 3 - Essiccatoio: Multiciclone, Sezione di abbattimento a spruzzo con reagente ed Elettrofiltro;
- 4 - Sistemi di misura in continuo con registrazione dei seguenti inquinanti e parametri di processo:

Caldaia : Temperatura in camera di post-combustione,

Monte essiccatoio : Ossigeno, Ossidi di azoto (NOx), Ossidi di zolfo (SOx), Composti organici volatili (COT), Monossido di carbonio (CO), (analisi su gas secco, oppure Analizzatore con registrazione di Umidità),

Al Camino : Portata volumetrica, Temperatura, Umidità, Ossigeno, Polveri, Anidride carbonica, Acido cloridrico (HCl);

Sistemi automatici di alimentazione e blocco del combustibile collegati agli analizzatori degli inquinanti monitorati in continuo e ai rilevatori di Temperatura in camera di Post-combustione;

- 5 - Dosatori automatici di Urea collegati all'analizzatore in continuo di NOx;

6 - Dosatori automatici di reagente alcalino della sezione ad umido dell'abbattitore, collegati al misuratore di pH del liquido di lavaggio;

7 - Dispositivi di controllo del funzionamento degli impianti di abbattimento:

Filtri a tessuto: Misuratore istantaneo di pressione differenziale ΔP ;

Abbattitore ad umido: Misuratore istantaneo con registrazione della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

SNCR: Stato di funzionamento ON-OFF, con registrazione, delle pompe dosatrici della soluzione di urea e verifica dell'effettivo arrivo di urea alle lance mediante:

-controllo sulla misura della pressione e della portata delle pompe di adduzione che segnali eventuali sovrapressioni, dovute a intasamenti, su un monitor di un computer della sala comando.

Abbattitori ad umido E12 (tutte le sezioni): Misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, oppure misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;

La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.

Lo smaltimento di liquidi di lavaggio e/o fanghi prodotti dall'abbattitore ad umido deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Caldaia: Prescrizioni gestionali

-L'impianto di combustione può essere alimentato con biomasse vegetali non costituite da rifiuti.

-E' in particolare vietata la combustione dei fanghi da filtropressatura delle acque provenienti dall'elettrofiltro ad umido, nonché qualunque rifiuto di scarto a base legnosa originato dalla linea di recupero R3 per la produzione dei blocchetti distanziatori.

-Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento dei Valori limite (segnale acustico) e delle soglie (85% dei valori limite) con segnale visivo di Temperatura minima in camera di Post-Combustione, Monossido di Carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio e Acido cloridrico. **Questa prescrizione cesserà di efficacia nel momento in cui sostituita dalla seguente e comunque entro il 31/12/2021.**

Per inquinanti e parametri di processo devono essere previsti sistemi di allarme che segnalino agli operatori il superamento di determinate soglie di Temperatura minima in camera di Post-Combustione, Monossido di carbonio, Ossidi di Azoto, Ossidi di Zolfo, Polveri Totali, Composti Organici Volatili espressi come Carbonio (TOC) e Acido cloridrico. Le soglie di allarme dovranno essere così strutturate:

- **Prima soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari al valore medio giornaliero: darne evidenza almeno con segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli.**

- **Seconda soglia di allarme, corrispondente al raggiungimento di un valore medio orario pari all' 85% del valore limite orario: darne evidenza almeno con segnale acustico e segnale luminoso o variazione cromatica sullo schermo riassuntivo dei controlli. Questa prescrizione dovrà essere ottemperata entro il 31/12/2021.**

-In caso di superamento della soglia di allarme devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto. Il sistema deve essere in grado di fornire in tempo reale anche indicazioni relative ai valori medi degli inquinanti emessi a partire dalle 00:00 di ogni giorno, in modo da prevenire eventuali superamenti delle medie giornaliere.

In caso di superamento dei valori limite dovrà essere attivato il sistema di blocco dell'alimentazione del combustibile.

-Il gestore deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti di depurazione degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate ed il rispetto degli standard prestazionali. Le procedure di esecuzione delle attività in oggetto ed i relativi documenti di registrazione dovranno essere tenuti a disposizione della autorità competente e di ARPAE.

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutte condizioni di esercizio del forno,

I sistemi di depurazione devono sempre essere attivi in tutti i periodi di funzionamento dell'impianto di combustione, incluse le fasi di avvio e fermata anche in assenza di biomassa nel forno, ad esclusione delle fasi essiccazione del refrattario (+ eventuale sfiato vapore acqueo per dissipazione calore non utilizzabile) o delle operazioni di preriscaldamento di tutta la camera di combustione dell'impianto, cioè per il tempo strettamente necessario al riscaldamento, fino al raggiungimento della temperatura di 850°C in camera di post-combustione periodo durante il quale é ammesso l'utilizzo dell'emissione n.6 (Emergenza). Contestualmente all'inizio dell'alimentazione della biomassa deve essere chiuso il camino n.6 e avviata l'aspirazione che convoglia i fumi di combustione alla sezione di depurazione e controllo e poi al punto di emissione n.3.

In caso di fermate per avaria dei sistemi di verifica del funzionamento dei depuratori, l'azienda deve provvedere al ripristino funzionale degli stessi nel più breve tempo possibile e ad annotare tali interruzioni nel registro autocontrolli. L'impianto deve essere dotato di un parco-ricambi, relativamente ai rilevatori in continuo, sufficiente ad evitare inutili periodi di assenza di rilevazioni. Questa prescrizione dovrà essere ottemperata entro il 31/12/2021.

L'alimentazione di biomassa in caldaia non deve avvenire e/o deve essere interrotta immediatamente ed automaticamente nei seguenti casi:

- in fase di avvio, fino al raggiungimento della temperatura minima di 850°C in camera di post-combustione;
- **qualora la temperatura in camera di Post-Combustione scenda sotto il valore minimo di 850°C per un periodo di tempo superiore a 1 ora;**
- qualora si verifichi il superamento di uno dei limiti di emissione semiorari previsti per gli inquinanti

monitorati in continuo;

- in caso di guasti o manutenzioni che pregiudicano il funzionamento degli impianti di depurazione fumi per tempi superiori ad 1 ora, fermo restando quanto previsto al punto precedente; di tali interruzioni dovrà essere fatta annotazione nel registro relativo agli autocontrolli;

a tal fine deve essere predisposto, entro il 31/12/2021, idoneo sistema di rilevazione e registrazione in continuo (informatico e/o cartaceo) dal quale si possa desumere la sospensione dell'alimentazione della biomassa nei casi sopra esposti.

Il periodo massimo di tempo per l'avviamento (durante il quale non vengono alimentati biomasse) deve essere il più breve possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche specifiche.

La camera di combustione deve essere dotata di bruciatori ausiliari (collocati dopo l'immissione dell'ultima aria di combustione) che entrino in funzione qualora la temperatura dei gas scenda al di sotto di 850°C anche nelle fasi di accensione e spegnimento, fintanto che vi sia biomassa in camera di combustione. In fase di avvio devono essere sempre attivi i sistemi di depurazione ed i bruciatori ausiliari; non può essere alimentata biomassa finché le condizioni del forno non soddisfano i requisiti minimi di temperatura in camera di post-combustione. In fase di arresto deve essere bloccata l'alimentazione di biomassa al forno e devono essere mantenute le condizioni minime di temperatura in camera di post-combustione (bruciatori ausiliari) fino ad esaurimento della biomassa presente.

La messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire solamente dopo la piena funzionalità del nuovo sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, dei sistemi di misura dei parametri di processo e dei sistemi di depurazione fumi.

In caso di avaria improvvisa del forno e/o messa in veglia, il gestore deve sempre mantenere in funzione tutti i sistemi di depurazione. In caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di depurazione, fermo restando l'obbligo di misurazione degli inquinanti e di rispetto dei limiti, per interventi di ripristino superiori ad 1 ora deve essere bloccata l'alimentazione della biomassa; di tali interruzioni deve essere fatta registrazione nel registro degli autocontrolli.

Gli strumenti di misura dei parametri tecnici di processo, quali Sistemi di pesatura, Misuratori di Temperatura, Pressione, ecc. devono essere sottoposti a verifica di taratura con frequenza almeno annuale.

Il **camino E6** può essere attivato solo nella fase iniziale di riscaldamento della fornace cioè fino al raggiungimento della temperatura di 850°C nella sezione di post-combustione, cioè senza alimentazione di biomassa.

Il **camino di emergenza E8** deve essere dotato di sistemi di controllo e allarme visivo e acustico che rendano immediatamente evidente la fermata dell'elettrofiltro e l'apertura del by-pass e quindi possibile l'intervento tempestivo degli addetti alla centrale comandi e alla manutenzione.

Monitoraggio delle condizioni di funzionamento

Arpae Distretto territoriale e Sezione Provinciale di Modena, sono incaricati di effettuare i controlli di rispettiva pertinenza in base all'art. 269, punto 6, del D.lgs.152/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per i punti di emissione nn. **1, 2, 7, 10, 11 e 12 (Portata, SOV e Ammoniaca)**;
- semestrale per il punto di n. 12 (Portata e Formaldeide)**,
- annuale per l'emissione n. **5 (Portata SOV e Ammoniaca)**
- semestrale per il punto di n. 5 (Portata e Formaldeide)**,
- annuale per il punto di emissione **n. 3** di Acido Fluoridrico, Metalli, Mercurio e Ammoniaca e Microinquinanti Organici (*IPA e PCDD-PCDF*).
- semestrale per il punto di n. 3 (Formaldeide)**,

Relazione annuale

Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una Relazione relativa all'attività effettuata nell'anno solare precedente. La Relazione annuale dovrà riportare:

- **Tipologie e rispettivi quantitativi della biomassa avviata alla combustione;**
- **Elenco delle aziende fornitrici della biomassa, con l'indicazione della loro localizzazione geografica, nonché delle quantità fornite;**
- **Consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata ad uso produttivo;**
- **Consumi di materie prime e reagenti relativi all'intero processo produttivo (resina, urea, reagente alcalino, ecc.);**
- **Cronologia delle fermate dell'impianto;**
- **Rendicontazione su base mensile delle ore complessive di funzionamento dell'impianto nel suo complesso, ma anche del camino e dell'essiccatoio in caso di funzionamento autonomo e separato;**
- **Rendicontazione su base mensile di: temperatura media in camera di Post-Combustione (°C), percentuale media di ossigeno nei fumi umidi all'uscita della camera di combustione, temperatura media di emissione a camino;**
- **Misure in continuo: rendicontazione su base mensile della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero, dell'indice di disponibilità mensile delle medie orarie e, se possibile, anche dei flussi di massa emessi.**
- **Misure in continuo: rendicontazione su base annuale della portata di emissione media e, per ciascun inquinante, dei valori medi di concentrazione annua, del numero di medie giornaliere valide e quelle scartate per problemi ai sistemi di misurazione, dei valori medi giornalieri minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, dei valori medi orari minimo e massimo misurati nel corso dell'anno, del numero di valori eccedenti i limiti emissivi orario e giornaliero, dell'indice di disponibilità annuale delle medie orarie e, se possibile, anche dei flussi di massa emessi.**
- **Resoconto delle attività di verifica, taratura e controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo.**

La Relazione Annuale dovrà essere corredata da:

- Un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali conseguite nel tempo;
- La documentazione attestante l'ottenimento/mantenimento delle eventuali certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001, EMAS, ecc.).

Comunicazioni immediate

Il gestore deve comunicare, nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), mediante Fax, ad ARPAE-SAC ed ARPAE-ST i seguenti eventi:

-superamento di un valore limite relativo ad una misurazione in continuo oraria o giornaliera (comunicazione ad ARPAE). La comunicazione deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e deve essere inviata anche copia del report giornaliero archiviato in azienda;

-guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 ora (comunicazione ad ARPAE);

-fermata, avvio/riavvio delle linee, con indicazione del periodo di inizio combustione biomassa (comunicazione ad ARPAE);

-interruzioni superiori a 8 ore dei sistemi di misura in continuo degli inquinanti e dei parametri di processo per i quali è previsto un limite. In caso di interruzioni programmate, le suddette comunicazioni devono essere inviate preventivamente (comunicazione ad ARPAE).

Le comunicazioni ed i Report da inviare ad ARPAE in forma cartacea, elettronica o via fax dovranno essere inviate ad ARPAE APA Centro, sede di Modena.

La ditta deve tenere a disposizione dell'Autorità competente ed ARPAE appositi Registri con pagine numerate e bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto, su cui sono annotati data e ora degli autocontrolli discontinui (allegando i rapporti di prova), nonché i risultati delle misurazioni continue riportati sottoforma di Report giornalieri con le informazioni di seguito richieste.

I registri cartacei devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni. Copie informatizzate dei risultati delle misurazioni in continuo di inquinanti e parametri di processo (sia dati grezzi, che elaborati alle condizioni di normalizzazione) devono essere conservati in archivio per almeno 5 anni.

Il gestore deve produrre, al termine di ogni giornata lavorativa, i seguenti Report giornalieri sul funzionamento dell'impianto:

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti emessi, presentati come medie orarie registrate ed elaborate come descritto di seguito;

-report giornaliero con i risultati delle misure in continuo dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come media oraria, ma senza elaborazioni e senza detrazione dell'intervallo di confidenza.

I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo <1mg/Nmc).

Requisiti del report giornaliero con dati elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti, presentati come medie orarie convalidate, normalizzate ed elaborate previa detrazione dell'intervallo di confidenza, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino e Temperatura in camera di Post-Combustione (°C);

Pressione del gas (mbar) ed Umidità relativa misurate a camino (% v/v);

Percentuale di Anidride Carbonica misurata a camino (riferita al gas secco);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3 Kpascal);

Concentrazione oraria in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, Ossigeno di riferimento =11% o 15%), ottenuta previa detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;

Stato impianto.

Motivazione della eventuale mancanza del dato orario (mediante annotazioni brevi);

Nella parte inferiore della tabella dovranno essere riportati:

- Valori orari minimi e massimi del giorno, per ciascun parametro o inquinante, e limiti di emissione;
- N° di medie orarie valide, n° medie orarie eccedenti i limiti di emissione;
- Valore medio giornaliero oppure indicazione "non valido" o "non calcolato" *nei casi previsti*.

Requisiti del report giornaliero con dati NON elaborati

Il Report giornaliero con i risultati delle misure dei parametri di processo e degli inquinanti non elaborati, presentati come medie orarie convalidate, deve riportare le seguenti informazioni:

Temperatura di emissione a camino (°C);

Portata di aria di emissione (riferita a gas secco, 273°K, 101,3KPascal);

Percentuale di Ossigeno a camino (riferita al gas secco);

Concentrazione media oraria convalidata degli inquinanti misurati (riferita al gas secco), senza elaborazione e senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;

Concentrazione oraria convalidata ed elaborata in mg/Nmc degli inquinanti misurati in continuo (riferita a gas di processo secco, 273°K, 101,3 KPascal, Ossigeno di riferimento =11% o 15%),

senza detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%. Questi valori saranno quelli da utilizzare per i calcoli delle medie giornaliere e dei flussi di massa degli inquinanti misurati in continuo;

Indicazione degli intervalli di confidenza che vengono sottratti alle medie orarie valide.

Comunicazioni e requisiti di notifica specifici

Il gestore deve mantenere disponibili in tempo reale, i dati relativi alle misurazioni degli inquinanti ed altri dati caratteristici del funzionamento dell'impianto.

Il gestore deve comunicare, ad inizio anno, il piano previsionale indicativo delle attività di fermata e/o manutenzione programmata dell'impianto e di taratura dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti.

Il gestore deve comunicare ad ARPAE obbligatoriamente e con congruo anticipo, l'effettuazione delle verifiche periodiche di taratura e controllo del sistema di misurazione SME.

Monitoraggio delle Emissioni

Il sistema di elaborazione dati, verifica e segnalazione di superamenti di soglie di allarme e limiti di emissione deve essere in grado di presentare le misure sottoforma di report o tabelle in adeguato formato. Il suddetto sistema di rilevamento e registrazione deve rispondere alle caratteristiche indicate nell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006.

I sistemi di misurazione in continuo devono avere le caratteristiche tali che gli intervalli di confidenza associati ai risultati delle misurazioni, determinati con riferimento a concentrazioni pari ai valori medi giornalieri, non devono eccedere le percentuali riportate di seguito (*Allegato 1, del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 + Allegato 2, parte II, sezione 8 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006*):

Polveri	30%
NOx espressi come NO2	20%
SOx espressi come SO2	20%
COV espresso come Carbonio Organico Totale	30%
CO	10%
Acido cloridrico (come HCl)	40 %

L'intervallo di confidenza deve essere calcolato secondo quanto descritto nella norma UNI EN ISO 14956 oppure nella norma UNI EN 14181 (QAL-1). Ogni altra metodologia di calcolo deve essere preventivamente discussa con l'autorità competente ed ARPAE.

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, calibrazione e taratura secondo quanto indicato nel D.Lgs. 152/2006 - Allegato VI e dalla norma UNI EN 14181. Le procedure seguite dalla azienda devono essere tenute a disposizione dell'Autorità competente e di ARPAE e devono comprendere almeno:

-verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;

-calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;

-verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;

-verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previsto dal D.Lgs. 152/2006;

-verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.).

All'atto dell'installazione, il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere sottoposto alle verifiche descritte nella norma UNI EN 14181 (QAL-2) e, almeno annualmente, alle verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento e calcolo dell'Indice di Accuratezza Relativo (IAR) previste dal D.Lgs. 152/2006 e dalla norma UNI EN 14181.

Il sistema di monitoraggio deve prevedere l'introduzione di aria di ZERO (esente da inquinanti) e di gas di calibrazione (SPAN) sia direttamente all'analizzatore (calibrazione dell'analizzatore), sia all'estremità della sonda di prelievo (verifica del sistema sonda-linea di prelievo-analizzatore) per la verifica di eventuali disfunzioni o anomalie nella linea di campionamento. Il gestore deve perciò avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare. La verifica di ZERO dell'analizzatore di Ossigeno è eseguita con aria ambiente purificata, alla concentrazione teorica di Ossigeno pari a 20,9%. Verifiche accettabili di ZERO e SPAN del solo analizzatore nonché della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Il gestore verificherà il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura in continuo alle emissioni e ne controllerà periodicamente la risposta sull'intero campo di misura (verifiche di ZERO e SPAN), con periodicità almeno semestrale. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR calcolato con le modalità previste dall'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 - risulta superiore a 80% sia per gli inquinanti misurati sia per i parametri Portata volumetrica ed Ossigeno in emissione. Valori di IAR inferiori ad 80% possono essere accettati, previa valutazione di ARPAE, nel caso in cui i livelli di concentrazione a cui sono effettuate le prove in parallelo siano sensibilmente inferiori al valore limite giornaliero di emissione.

Il gestore deve ***inoltrare ad ARPAE una relazione contenente*** i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni, comprensivo del calcolo dello IAR e degli intervalli di confidenza.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante ma, a causa di problemi al sistema di misurazione, mancano misure in continuo degli inquinanti o dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 48 ore di blocco, sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di depurazione;

- dopo le prime 48 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per Polveri e Ossidi di Azoto e % di Ossigeno.

Nei casi in cui l'impianto sia funzionante, ma a causa di problemi al sistema di misurazione manchino risultati di misurazioni in continuo di uno o più parametri necessari alla normalizzazione dei risultati (% di Ossigeno, % di CO₂, % di Vapore acqueo, ecc.), i calcoli devono essere eseguiti utilizzando il valore medio misurato nella giornata precedente al periodo di mancanza dati, per le prime 48 ore, oppure utilizzando i risultati medi delle misurazioni discontinue prescritte, effettuate dopo le prime 48 ore in sostituzione di quelle continue. I risultati normalizzati ottenuti con queste modalità di calcolo dovranno essere contrassegnati sui report con apposite annotazioni esplicative. Questa prescrizione dovrà essere ottemperata entro il 31/12/2021.

Il funzionamento dell'impianto in caso di assenza di monitoraggio in continuo per un periodo superiore a 96 ore (4 giorni) è vincolato all'espressione di nulla osta *preventivo* dell'Autorità competente da richiedere a cura del gestore.

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione del sistema di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità competente e di ARPAE.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti misurati con modalità discontinue e per la verifica degli analizzatori in continuo con metodi di confronto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati devono essere in grado di determinare quantità congrue al valore limite da verificare, indicativamente pari a circa il 10% del valore limite stesso.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); ● UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 14789:2017 (*); ● ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 13284-1:2017 (*); ● UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ● ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> ● UNI EN 14385:2004 (*); ● ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; ● US EPA Method 29

Mercurio Totale (Hg)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13211-1:2003 (*); • UNI CEN/TS 17286/2019; • UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1911:2010 (*); • UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 15713:2006 (*); • UNI 10787:1999; • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> • US EPA CTM-027; • UNI EN ISO 21877:2020(*) • UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 11338-1 e 2:2003 (*); • Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; • DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)

Formaldeide	<ul style="list-style-type: none"> • US EPA Method 323; • US EPA 316; • US EPA-TO11 A (**); • NIOSH 2016 (**);
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Accessibilità per il prelievo

Il gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni in aria oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari	Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici e filettatura (interna) di dimensioni adeguate alla esecuzione di tutte le misure ed i campionamenti previsti in autorizzazione. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs 81/2008 e successive modifiche). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto, la collocazione e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Per il sollevamento delle attrezzature fino al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori un sistema di sollevamento elettrico adeguato per il carico degli strumenti. Il sistema di sollevamento elettrico deve essere collocato nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo per evitare cadute e devono essere dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Valutazione dei risultati delle misurazioni

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue e discontinue deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate *all'Art.271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006; in particolare come di seguito indicato.*

La valutazione dei risultati delle misurazioni discontinue e delle misurazioni continue, relativamente al solo valore medio *orario*, deve essere effettuata previa sottrazione dell'incertezza della misurazione così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e dalla Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)".

La valutazione dei risultati delle misurazioni continue, relativamente al valore medio giornaliero, deve essere effettuata senza sottrazione dell'incertezza della misurazione.

I valori medi semiorari sono ritenuti validi (convalidati) se:

i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura,
nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari,
i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale,
si riferiscono ad ore di normale funzionamento,

I valori medi giornalieri sono calcolati a partire dai valori medi orari convalidati. I valori medi giornalieri sono da considerarsi validi se per il loro calcolo non sono stati scartati, a causa di malfunzionamento o manutenzione del sistema di misura in continuo, più di 3 valori medi orari in un giorno (dato non valido). Non più di 10 valori medi giornalieri possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 5 giorni/anno. In ogni caso, le giornate nelle quali si effettuano misure discontinue in sostituzione di quelle continue, nei casi previsti e a causa di problemi al sistema di misurazione, sono da conteggiare come giornate con mancanza di misurazioni continue. Se in un anno più di 10 giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Il valore medio giornaliero non si deve calcolare per un numero di ore di normale funzionamento inferiore a 6 (dato non calcolato).

Per la Portata volumetrica della emissione: NESSUN valore medio giornaliero deve superare il valore limite. La valutazione deve essere eseguita previa sottrazione dell'incertezza della misurazione, così come proposto nelle "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio", Allegato II, punto H del DM 31/01/2005 e dalla Linea Guida di "Indirizzo operativo per l'attività di controllo dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME)". Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie deve essere calcolato come rapporto tra il numero di valori medi orari validi ed il numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto. L'indice di disponibilità mensile deve essere superiore a 80%; nel caso in cui non lo fosse l'Autorità competente prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo.

Manuale di gestione SME

Le procedure seguite per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche sullo SME, di cui ai punti precedenti, devono essere riassunte nel "Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME)" redatto in conformità ai contenuti delle Linee Guida di indirizzo operativo della direzione Tecnica di Arpae (LG06/DT) e del Manuale ISPRA n. 87/2013 ed il gestore dovrà attenersi a quanto riportato e descritto nel medesimo. Il manuale attualmente in uso deve essere revisionato entro il 31/12/2021 ed inoltrato in copia ad ARPAE in occasione dell'invio del primo report annuale.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

ALLEGATO RUMORE

Ditta **ECOBLOKS Srl**, impianto localizzato in via Abbà Motto 2/b, Comune di Finale Emilia (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **ECOBLOKS Srl**, svolge produzione di blocchetti per pallet in un'area produttiva sita in via Abbà Motto 2/b inserita all'interno del polo industriale di Finale Emilia.

Le sorgenti che maggiormente influenzano la rumorosità prodotta dall'attività sono gli impianti tecnologici a servizio degli impianti di aspirazione e alle lavorazioni interne ed esterne; la modifica dell'autorizzazione è conseguente all'inserimento di una nuova emissione (E12) dotata di sistema di abbattimento costituito da 4 scrubber, a servizio del reparto di produzione. L'impianto sarà posizionato a nord- ovest del sito di impianto, sul lato confinante con il territorio agricolo.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore saranno attive in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- in mancanza di zonizzazione acustica comunale, redatta ai sensi della LR 15/2001, decretante i limiti acustici di riferimento delle aree interessate dalla rumorosità ambientale, si condivide la proposta di classificazione acustica e relativi limiti da rispettare, desunta dal proponente dell'opera sulla base delle destinazioni urbanistiche definite nel PRG ossia:
 - per l'area di comparto classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - per le aree agricole confinanti classe III – zona mista – con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;
 - per l'area produttiva posta oltre la strada provinciale Via Panaria, all'interno della quale è inserito anche il recettore R2 (edificio residenziale posto a sud est), classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - per la fascia di 50 m prospiciente la strada Panaria Bassa, in cui sono collocati i recettori R1 (edificio residenziale posto a sud ovest) e R3 (edificio residenziale posto a nord est), classe IV con limiti acustici pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte.
- i livelli sonori stimati assicurano il rispetto dei pertinenti valori limiti di zona ai confini aziendali ed in prossimità dei recettori. Nei confronti dei recettori R1, R2, R3 risulta rispettato anche il criterio differenziale.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.32144 del 25/02/2021 e prot. n.74498 del 11/05/2021 ha prodotto contributo istruttorio, dal quale risulta la sostanziale compatibilità dell'insediamento dal punto di

vista acustico con il contesto territoriale circostante e indica prescrizioni relative al contenimento delle emissioni rumorose.

Il comune di San Finale Emilia ha trasmesso il nulla osta acustico (in atti al prot. n.32981/2021) a **condizione del rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in San Cesario sul Panaro (MO) – foglio 25, mappale 111, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta "SGS ESTATE srl", secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95
2. i ventilatori a servizio del filtro - emissione E12, come indicato dal TCAA nella valutazione di impatto acustico, dovranno essere installati all'interno di box fonoisolanti e fonoassorbenti in grado di abbattere di almeno 36 dB il rumore prodotto;
3. nei 60 gg. successivi la messa in esercizio dell'emissione E12 dovrà essere presentata (ad Arpae SAC ed al Comune di Finale Emilia) una relazione di collaudo, contenente un'indagine fonometrica (rappresentativa delle massime condizioni di esercizio di tutte le sorgenti sonore presenti) volta ad attestare il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti di zona e dei limiti differenziali diurni e notturni ai recettori individuati (R1, R2, R3 e anche presso l'edificio posto ad ovest - magazzino attrezzi agricoli);
4. la relazione di collaudo di cui sopra dovrà anche contenere una descrizione dettagliata delle opere di mitigazione attuate (box fonoassorbenti/fonoisolanti), con le relative schede prestazionali dei materiali utilizzati;
5. in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature e utensili manuali, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
6. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.